

STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO”

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, sono contenute una serie di specifiche disposizioni collegate all’emergenza COVID-19.

Oltre alle specifiche disposizioni relative:

- alla ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme relative ai versamenti prorogati al 16.9.2020 ad opera del c.d. “Decreto Rilancio”;
- alla proroga al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020), a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi/IRAP;
- all’ulteriore differimento del termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ecc. in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), con conseguente differimento del termine di pagamento al 30.11.2020;
- al “bonus canoni locazione”;

il Legislatore ha previsto ulteriori novità, di seguito sintetizzate.

INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO/SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA" - Art. 9

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato/ridotto/sospeso la propria attività/rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.

Tale nuova indennità:

- non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
- non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 (“Fondo per il reddito di ultima istanza”);
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).

Il comma 8 dell'art. 9 in esame dispone che dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98, DL n. 34/2020.

LAVORATORI SETTORE TURISMO/STABILIMENTI TERMALI

L'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo/stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo/stabilimenti termali;

che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 15.8.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo/stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:

- titolari, tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo/stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo/stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

STAGIONALI/INTERMITTENTI/OCCASIONALI/VENDITORI "PORTA A PORTA"

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è inoltre riconosciuta a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo/stabilimenti termali che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
 - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
 - tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
 - non hanno un contratto in essere al 15.8.2020.

Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
 - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
 - titolari di partita IVA attiva;
 - iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020;
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI - Art. 12

È estesa al mese di giugno 2020 l'indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato/ridotto/ sospeso la propria attività.

L'indennità in esame:

- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro/reddito di cittadinanza/reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata previa apposita domanda/autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro/reddito di cittadinanza/ suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo/aprile/maggio dell'indennità in esame non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE - Art. 13

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 44 ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti/autonomi che, a causa dell'emergenza COVID-19, hanno cessato/ridotto/sospeso la loro attività/rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità/modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private (Informativa SEAC 2.4.2020, n. 101). In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un'indennità di € 600 per il mese di marzo.

L'art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso la spettanza dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/pensione.

Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), che non hanno già beneficiato dell'indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell'indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell'attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).

Per l'accesso all'indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI - Art. 59

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico;
- nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
 - per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
 - per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni in esame;

- un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2019.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato/corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche/€ 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato/corrispettivi;
- non superiore a € 150.000.

Come previsto per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

- va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari/superiore a quello dell'indennità.

Come sopra evidenziato il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

AIUTI ALLE PICCOLE/MICRO IMPRESE - Art. 62

Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni/Province autonome/altri Enti territoriali/CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.

Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito/revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 64

Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l'accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate/canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora, il comma 1 dell'art. 65 dispone che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

- già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE - Art. 71

Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente/segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).

RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI - Art. 73

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dall'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy,

emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni/ modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI - Art. 74

Con l'art. 44, DL n. 34/2020 è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1**:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Ora l'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e **rivede alcuni parametri** come di seguito esposto:

- per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 2.000
21 - 60	€ 2.000
61 - 90	€ 1.750
91 - 110	€ 1.500

- per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 1.000
21 - 60	€ 1.000
61 - 90	€ 1.000
91 - 110	€ 750

NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE "COLONNINE DI RICARICA" VEICOLI ELETTRICI

Con riferimento all'ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro 3 anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche/muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione/sostenibile è ora precisato che lo stesso è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziare (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. Va infine evidenziato che il comma 3 dell'art. 74 in esame istituisce un fondo (€ 90 milioni per il 2020), finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di

veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa/lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

ESENZIONE IMU - Art. 78

Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo/villaggi turistici/ostelli della gioventù/rifugi di montagna/colonie marine e montane/affittacamere per brevi soggiorni/case e appartamenti per vacanze/Bed & Breakfast/residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

"ESTENSIONE" NUOVA DETRAZIONE 110% - Art. 80

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova detrazione del 110% (si rinvia alla circolare specificamente predisposta) è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81

Per il 2020, a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.12.2020.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine/prodotti/servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

BONUS VIAGGIO - Art. 90

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio", introdotto dall'art. 200-bis, DL n. 34/2020, è prevista:

- l'estensione del beneficio anche agli appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi/noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi/noleggio da conducente persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane/capoluoghi di provincia.

Tale bonus:

- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 – Art. 97

E' prevista una ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. "Decreto Rilancio".

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 98

E' previsto il differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi/IRAP a favore dei soggetti ISA.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI - Art. 99

E' previsto un ulteriore differimento al 15.10.2020 della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento/avvisi di accertamento (con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020).

MAGGIORAZIONE EX-TASI - Art. 108

Con la modifica del comma 755 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è previsto che dal 2020 i Comuni possono aumentare l'aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l'aumento dell'1,06% fino all'1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8% (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall'art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

PROROGA ESONERO TOSAP/COSAP - Art. 109

È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5-31.12.2020 (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

Si rammenta che il predetto esonero è riconosciuto anche ai titolari di concessione/ autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 - 30.4.2020.

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA/PARTECIPAZIONI - Art. 110

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili/non ammortizzabili).

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione

(in generale, 1.1.2024), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, *"in quanto compatibili"*, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone/ditte individuali.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112

È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti/ servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma 3, TUIR.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Verona, 07.09.2019.

Lo Studio